



Comune di Termini Imerese

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID soggette a condizione sospensiva ai fini TARI art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali), articoli art. 6 e 53 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis) ed economie perdita gettito TARI “Fondone” ex art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 del D.L. 104/2020

Approvato con deliberazione C.C. n.75 del 29/07/2021

INDICE

Art. 1 - Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

Art. 2 - Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)

Art. 3. Misure straordinarie valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle economie della quota di perdita di gettito Tari riconosciuta nella Tabella 1 di cui al decreto del MEF di Concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01/04/2021 relativo alle risorse del "Fondone" previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. 104/2020

Art. 4 - Categorie beneficiarie delle agevolazioni straordinarie soggette ai fini TARI art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali) e art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)

Art. 5 - Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle somme di cui all'art. 53 D.L. 73/2021(Decreto sostegni bis)

Art. 6 - Condizioni sospensive

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1.

Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. Per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 9/2020, è riconosciuto alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o chiusure facoltative, della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un credito d'imposta dell'importo del **80%** sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI.
2. Per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, il credito d'imposta è fissato nella misura del **20%**, sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI, sempre che documentino una riduzione del valore del fatturato 2020 almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente.
3. I sopra indicati benefici sono riconosciuti a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui **all'art. 4**. Le agevolazioni saranno concesse con procedura d'ufficio per quelle di cui al comma 1 già a valere nell'emissione del saldo della bolletta TARI 2021 e tramite presentazione di apposita domanda per le attività di cui al comma 2, entro il termine che sarà previsto dall'ente tramite apposito avviso.
4. Sono esclusi i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, che con l'erogazione dell'agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. Quest'ultimi dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle procedure di segnalazione di legge.
5. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze riferite al medesimo tributo.
6. Nel caso in cui il contribuente avesse estinto per intero l'obbligazione tributaria dell'anno 2021 e/o non vi fosse capienza nella rata di saldo, la somma eccedente dell'agevolazione che non trova capienza sarà portata in compensazione ai sensi del comma 5 e in caso di ulteriore incapienza sarà portata in detrazione dalla Tari dell'anno 2022.
7. Le agevolazioni vengono determinate, salvo rimodulazione in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso, come di seguito:

Tassa Rifiuti - TARI

Per il solo anno 2021, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o con chiusure facoltative della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un credito d'imposta fino all'importo del **80%** sulla quota fissa e sulla quota variabile, a valere sui seguenti fondi:

- **€ 546.302,57 quale quota del 80% del Fondo perequativo degli Enti Locali legge regionale n. 9 del 12/05/2020 art. 11 comma 1 (soggetto a condizione di sospensiva);**

Per il solo anno 2021, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra le attività esercitate, verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza

di dirette disposizioni restrittive, un credito d'imposta fino all'importo del **20%** sulla quota fissa e sulla quota variabile, a valere sui seguenti fondi:

- **€ 136.575,64 quale quota del 20% del Fondo perequativo degli Enti Locali legge regionale n. 9 del 12/05/2020 art. 11 comma 1 (soggetto a condizione di sospensiva) ;**

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito e comunicato dalla Regione Siciliana, le percentuali di riduzione, sopra indicate, saranno rideterminate in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

8. Riguardo alle agevolazioni derivanti dalle somme assegnate dalla Regione Siciliana (Rif. Fondo Perequativo – art. 11 comma 1 L.R. 9/2020) esse saranno efficaci dal giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

Art. 2

Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzato all'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 D.L. 73/2021

1. Per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 73/2021 (decreto sostegni bis), è riconosciuto alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o chiusure facoltative, della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un credito d'imposta dell'importo del **80%** sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI.
2. Per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, il credito d'imposta è fissato nella misura fino al **20%**, sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI sempre che documentino una riduzione valore fatturato 2020 almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente.
3. I sopra indicati benefici sono riconosciuti a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui **all'art. 4** Le agevolazioni saranno concesse con procedura d'ufficio per quelle di cui al comma 1 già a valere nell'emissione del saldo della bolletta TARI 2021 e tramite presentazione di apposita domanda per le attività di cui al comma 2, entro il termine che sarà previsto dall'ente tramite apposito avviso.
4. Sono esclusi i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, che con l'erogazione dell'agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. Quest'ultimi dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle procedure di segnalazione di legge.
5. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze riferite al medesimo tributo.
6. Nel caso in cui il contribuente avesse estinto per intero l'obbligazione tributaria dell'anno 2021 e/o non vi fosse capienza nella rata di saldo, la somma eccedente dell'agevolazione che non trova capienza sarà portata in compensazione ai sensi del comma 5 e in caso di ulteriore incapienza sarà portata in detrazione dalla Tari dell'anno 2022.
7. Le agevolazioni vengono determinate, salvo rimodulazione, in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso, come di seguito:

Per il solo anno 2021, riconoscere alle categorie di **utenze non domestiche**, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o con chiusure facoltative della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un credito d'imposta fino all'importo del **80%** sulla quota fissa e sulla quota variabile, a valere sui seguenti fondi:

- **€ 194.468,78 quale quota del 80% del Fondo Nazionale di cui al D. L. 73/2021.**

Per il solo anno 2021, riconoscere alle categorie di utenze **non domestiche**, individuate tra le attività esercitate, verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, un credito d'imposta fino all'importo del **20%** sulla quota fissa e sulla quota variabile, a valere sui seguenti fondi:

- **€ 48.617,20 quale quota del 20% del Fondo Nazionale di cui al D. L. 73/2021.**

Art. 3

Misure straordinarie vevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle economie della quota di perdita di gettito Tari riconosciuta nella Tabella 1 di cui al decreto del MEF di Concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01/04/2021 relativo alle risorse del "Fondone" previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. 104/2020

1. Per il solo anno 2021, è riconosciuto alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o chiusure facoltative, della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un credito d'imposta dell'importo del **80%** sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI.
2. Per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, il credito d'imposta è fissato nella misura fino al **20%**, sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI sempre che documentino una riduzione valore fatturato 2020 almeno pari al **30%** rispetto all'anno precedente.
3. I sopra indicati benefici sono riconosciuti a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui **all'art. 4** Le agevolazioni saranno concesse con procedura d'ufficio per quelle di cui al comma 1 già a valere nell'emissione del saldo della bolletta TARI 2021 e tramite presentazione di apposita domanda per le attività di cui al comma 2, entro il termine che sarà previsto dall'ente tramite apposito avviso.
4. Sono esclusi i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, che con l'erogazione dell'agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. Quest'ultimi dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle procedure di segnalazione di legge.
5. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze riferite al medesimo tributo.
6. Nel caso in cui il contribuente avesse estinto per intero l'obbligazione tributaria dell'anno 2021 e/o non vi fosse capienza nella rata di saldo, la somma eccedente dell'agevolazione che non trova capienza sarà portata in compensazione ai sensi del comma 5 e in caso di ulteriore incapienza sarà portata in detrazione dalla Tari dell'anno 2022.
7. Le agevolazioni vengono determinate, salvo rimodulazione, come di seguito:

Per il solo anno 2021, riconoscere alle categorie di **utenze non domestiche**, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o con chiusure facoltative della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un credito d'imposta fino all'importo del **80%** sulla quota fissa e sulla quota variabile, a valere sui seguenti fondi:

€ 309.447,18 quale 80% delle economie della quota di perdita di gettito Tari riconosciuta nella Tabella 1 di cui al decreto del MEF di Concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01/04/2021 relativo alle risorse del "Fondone" previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. 104/2020

Per il solo anno 2021, riconoscere alle categorie di utenze **non domestiche**, individuate tra le attività esercitate, verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, un credito d'imposta fino all'importo del **20%** sulla quota fissa e sulla quota variabile, a valere sui seguenti fondi:

€ 77.361,80 quale 20% delle economie della quota di perdita di gettito Tari riconosciuta nella Tabella 1 di cui al decreto del MEF di Concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01/04/2021 relativo alle risorse del "Fondone" previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. 104/2020

Art. 4

Categorie beneficiarie delle agevolazioni straordinarie soggette ai fini TARI art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali) e art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto sosegni bis).

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	%RIDUZIONE TARI
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	80
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	80
3	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	80
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	80
5	STABILIMENTI BALNEARI	80
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	80
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	80
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	80
9	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, RESIDENCE	20
10	OSPEDALI	0
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	80
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	20
13	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	80
14	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	20
15	TENDE E TESSUTI, FILATELIA, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	80
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	80
17	BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	80
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)	80
19	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	80
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	80
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	80

22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PAB,	80
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	80
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	80
25	GENERI ALIMENTARI (SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI)	20
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	20
27	PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	20
27	ORTOFRUTTA	20
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	20
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	20
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	80

Art.5

Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzato all'utilizzo delle somme di cui all'art. 53 D.L. 73/2021

1. Per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 53 del D. L. 73/2021, è riconosciuto alle famiglie residenti (utenze domestiche) che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento della utenze domestiche delle bollette TARI, nei limiti dell'importo di € **130.000,00**.
2. Il contributo è assegnato a seguito di apposita domandata del contribuente da presentare, a pena di decadenza, al Comune, secondo modalità e tempistica che saranno definiti con apposito avviso. Sono fatte salve le domande già presentate a valere sulla scadenza fissata sulla base del vigente regolamento della TARI.
3. Limitatamente all'anno 2021, la tabella delle agevolazioni di cui all'art. 24 del regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 30/06/2021 sarà sostituita dalla seguente. Le predette agevolazioni graveranno sui fondi indicati al comma 1.

TIPOLOGIA DI RIDUZIONE	ISEE DA 0,00 A 9.000,00	ISEE DA 9,001,00 a 13.000,00	ISEE DA 13.001,00 a 18.000,00
Nuclei familiari indigenti	Esenzione totale (100%)	-	-
Componente nucleo familiare in affido o adozione ai sensi l. 184/1983 e l. 49/2001		riduzione 40%	riduzione 30%
Portatori di handicap legge 104/92 - 102/2009		riduzione 40%	riduzione 30%
Capo famiglia over 65		riduzione 40%	riduzione 30%
Nuclei familiari con 1 componente		riduzione 40%	Riduzione 30%
Nuclei familiari con 2 componenti		riduzione 40%	riduzione 30%
Nuclei familiari con 3 componenti		riduzione 40%	riduzione 30%
Nuclei familiari con 4 componenti		riduzione 40%	riduzione 30%

Nuclei familiari con 5 componenti		riduzione 40%	riduzione 30%
Nuclei familiari con 6 componenti		riduzione 40%	riduzione 30%

4. Nel caso in cui le somme di cui al comma 1 risultassero insufficienti per la concessione delle agevolazioni, il contributo sarà rideterminato dall'ufficio in proporzione all'assegnazione di cui al comma 1.

5. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze riferite al medesimo tributo.

6. Nel caso in cui il contribuente avesse estinto per intero l'obbligazione tributaria dell'anno 2021 e/o non vi fosse capienza nella rata di saldo, la somma eccedente dell'agevolazione che non trova capienza sarà portata in compensazione ai sensi del comma 6 e in caso di ulteriore incapienza sarà portata in detrazione dalla Tari dell'anno 2022.

Art. 6

Condizioni sospensive

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui all'art. 1 del presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria finanziata dal Fondo perequativo regionale:
 - a)** la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Termini Imerese e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
 - b)** la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
2. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui all'art. 4 del presente Regolamento è strettamente subordinata alla condizione sospensiva dell'applicazione della quota di avanzo vincolata 2020 da risorse statali del cosiddetto "Fondone" nel bilancio di previsione 2021-2023.
3. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.
4. Nel caso in cui le somme necessarie a finanziare le agevolazioni TARI previste nel presente regolamento risultassero insufficienti, l'agevolazione spettante ai contribuenti sarà rideterminata dall'ufficio in proporzione alle effettive assegnazioni.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.